



***Disposizioni relative al divieto di fumo
presso la Scuola Paritaria Campostrini
e normativa di riferimento***

SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638

e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Disposizioni relative al divieto di fumo presso la Scuola Paritaria Campostrini e normativa di riferimento

Breve premessa

Lo spirito che informa le norme vigenti in materia di divieto di fumo connota le stesse in modo fondamentalmente educativo collocandosi nel più ampio contesto della prevenzione e della formazione a corretti e sani stili di vita ed al rispetto delle norme, riconducendo agli stessi principi formativi, gli elementi sanzionatori contenuti nelle norme.

Le *Disposizioni relative al divieto di fumo* discendono dalle normative di riferimento e hanno primariamente finalità educative. Promuovono azioni formative volte all'adozione di scelte consapevoli orientate alla tutela della salute propria ed altrui e all'adozione di comportamenti e stili di vita responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Disposizione

La normativa in materia di *"Tutela della salute nelle Scuole"* stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali delle strutture scolastiche, estende *"il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie"* e dispone il divieto dell'uso delle sigarette elettroniche nelle istituzioni scolastiche.

Il Decreto Legge n. 104 "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12/09/2013) in vigore dal 12/09/2013 stabilisce, all'art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), il divieto di fumo nelle scuole.

All'art. 51 della Legge n. 3, 16 gennaio 2003 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, prevedendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali della Scuola Campostrini presso la sede centrale ed il plesso di Montorio, compresi i vani di transito e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante gli intervalli e negli orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari.

Tutti coloro -allievi, docenti, personale, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto- che non osservino il divieto di fumo



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638

e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

saranno obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Destinatari

Le *Disposizioni* sono rivolte, con effetto obbligatorio, a tutto il personale, agli allievi dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato locali e pertinenze all'aperto.

Informazione sul divieto di fumo

La diffusione dell'informazione sul divieto di fumo nella scuola è affidata all'affissione di idonea cartellonistica, in posizione facilmente individuabile, all'adozione di specifico regolamento mediante le presenti *Disposizioni* nonché ad eventuali *note integrative* e *circolari* del *Coordinatore educativo-didattico*, come pure all'attuazione di interventi educativi appositamente progettati dai docenti anche con il coinvolgimento di esperti.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, dall'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e dei nominativi del *personale responsabile incaricato* alla vigilanza e all'accertamento - contestazione e alla verbalizzazione dell'infrazione.

Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Il Gestore della Scuola ed il Coordinatore educativo-didattico sono responsabili dell'osservanza del divieto di fumo e si avvalgono per la vigilanza di docenti, in qualità di "*responsabili incaricati*", cui è affidato il compito di rilevare, accertare ed effettuare la contestazione delle violazioni.

I responsabili incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte della Direzione dell'Istituto.

Tutto il personale scolastico, docenti e collaboratori, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili individuati ed incaricati dalla Direzione dell'Istituto.

A tal fine, specifica cura e attenzione è dedicata alla vigilanza durante l'orario scolastico, ed, in modo particolare, durante gli intervalli ricreativi.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, art. 4, lett. b, quale Responsabile incaricato all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (Decreto-Legge 12 settembre 2013, art. 4).

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile incaricato è un Pubblico Ufficiale, e come tale ha responsabilità di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla Legge n. 584 11 novembre 1975, nell'ambito scolastico.



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638

e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

In particolare si ricordano gli articoli del Codice Penale:

a) Art. 337. (Resistenza a un pubblico ufficiale). *Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

b) Art. 496. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.) *Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Modalità di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i *responsabili incaricati* procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e provvedono alla redazione, in triplice copia, del relativo *Verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare*, adoperando la modulistica adottata dalla Scuola.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo Verbale di accertamento di illecito amministrativo e contestazione della violazione del divieto di fumare, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, specificamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo - Istituto Campostrini – Verbale n. ____ del ____").

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 - legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 - ha ridefinito le sanzioni aumentando del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

La rilevazione e redazione del verbale di accertamento della violazione, quando possibile, deve essere effettuata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della Scuola entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la Scuola comunicherà il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata.

In ogni caso il personale responsabile incaricato informa tempestivamente la Direzione. Consegna al trasgressore la copia dovuta, unitamente ad un bollettino di versamento e consegna la seconda e terza copia alla Segreteria.

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere firmato sia dal *Responsabile incaricato* che dal trasgressore. Il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata.



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638

e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Il trasgressore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione a supporto delle proprie ragioni, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale.

Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il *Responsabile incaricato* scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Responsabile incaricato, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, entro 30 giorni dall'accertamento notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale ai genitori del trasgressore (responsabili *per culpa in educando*) *brevi manu* o per mezzo di e-mail con richiesta di conferma di lettura e riscontro di ricevimento.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Responsabile incaricato scrive sul verbale: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*. Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata entro 30 giorni dall'accertamento la prima copia del verbale.

Qualora il trasgressore sia conosciuto -dipendente o alunno- e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, viene inserita l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

Si procede quindi alla notifica della violazione e della sanzione secondo le modalità esposte.

In sintesi, in ordine di tempo, i responsabili incaricati:

- contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione – utilizzando il modello del Verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare comprensivo della *notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981*

- richiedono al trasgressore, se non lo conoscono personalmente, un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni.

Entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato o il genitore può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Verona) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Come previsto dal punto 10 dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 e poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento potrà essere effettuato in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 – Codice tributo 131T, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, oppure presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando in ogni caso la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Campostrini – Verbale n. _____ del _____).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria della Scuola e/o all'indirizzo mail segreteria.scuola@campostrini.it o pec scuola.campostrini@pec.it, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, la Direzione della Scuola procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

Sanzioni

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dalla Legge 448 del 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, c. 20, e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 189, va da un minimo di 27,50€ a un massimo, in caso di recidiva, di 275,00€. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi della Legge n. 689, art. 16, del 24 novembre 1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 € (doppio di 27,5 € più conveniente di un terzo di 275 €) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 € (doppio di 55 €, più conveniente di un terzo di 550 €). Alle persone incaricate e nominate a far rispettare il divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle delle presenti Disposizioni è consentito pagare entro il termine di 60 giorni, con effetto liberatorio, la somma di 440,00 €.

Di regola, i Responsabili incaricati applicheranno al trasgressore la sanzione minima. In caso di recidiva, gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

I *Responsabili incaricati* che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 220 € a un massimo di 2.200 €.

*I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a **procedimenti disciplinari**.*

Rapporti con la Prefettura

La materia oggetto delle presenti Disposizioni è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Verona, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

Disposizioni finali

Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di queste *Disposizioni*.

Per quanto non espressamente previsto in esse, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- l'art. 32 della *Costituzione della Repubblica Italiana*
- la Legge 11 novembre 1975, n. 584, *Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, *Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*;
- la Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, *Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*;
- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, c. 20 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, all'art. 51, *Tutela della salute dei non fumatori*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, *Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»*;
- l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- la Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004, *Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori*;
- la Legge 20 dicembre 2004, n. 311, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*, all'art. 1, c. 189, «Le sanzioni amministrative



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638

e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

- per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento»;
- la Legge 18 marzo 2008, n. 75, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*;
 - il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*, all'art. 4, *Tutela della salute nelle scuole*, c. 1, «Il divieto di [fumare] è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie», c. 2, «È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie [. . .]», c. 3, «Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni», c. 4, «I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo»;
 - la nota MIUR 27 gennaio 2014, n. 527, *“Tutela della salute nelle Scuole” – Attuazione delle*
 - *disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 dell'8 novembre 2013*;

Si invitano gli allievi, i docenti e non docenti, i genitori e tutti i frequentatori dell'Istituto a prendere visione della normativa e degli allegati sotto riportati.

- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32 (tutela della salute)
- Legge 11/11/1975 n. 584, art. 7;
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 n. 69;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Ministero della Sanità 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministero della Salute 17 dicembre 2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005 25 gennaio 2005;
- Legge 28/12/2001, n. 448, art. 52, punto 20
- Legge 16/01/2003 n. 3, art. 51;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), art. 1, c. 189;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128;
- Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6.



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638

e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Allegati

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati

- Allegato 1: Comunicazione dei nominativi dei responsabili incaricati, accertatori di infrazione del divieto di fumo
- Allegato 2: Verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare comprensivo della *notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981*
- Allegato 3: Comunicazione di notifica ai genitori di sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia
- Allegato 4: Trasmissione al prefetto di copia del verbale
- Allegato 5: Comunicazione al prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento
- Allegato 6: Registro delle infrazioni



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Allegato 1

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI RESPONSABILI INCARICATI ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

A tutto il Personale
Alle famiglie e agli Allievi
della Scuola Paritaria Campostrini

Oggetto: attribuzione funzioni di *Responsabile incaricato* in applicazione della Direttiva sul "Divieto di fumo" del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995

Si comunicano di seguito i nominativi del personale scolastico qualificato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i docenti di seguito individuati:

- ...
- ...
- ...

con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando la modulistica allegata.

Tutto il personale scolastico, docente e non, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili incaricati e individuati dalla Direzione dell'Istituto.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

I responsabili incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte della Direzione.

Distinti saluti.

Verona,

Gestore - Legale rappresentante

Coordinatore educativo-didattico



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Allegato 2

Verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare

(L. n. 584/1975; Circ. Min. Sanità n. 4 del 28.03.2001; art. 51 L. n. 3/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004)

Verbale n. _____ del _____

Il giorno _____, alle ore _____, nel locale/luogo _____
dell'Istituto Campostrini, Via Santa Maria in Organo 2, 37129 Verona (VR), il/la sottoscritto/a _____,
incaricato/a dell'accertamento e della contestazione delle violazioni del
divieto di fumo con provvedimento del Coordinatore educativo-didattico prot. n. _____ del
_____.

ACCERTA

che il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il
_____, residente a _____ (____), indirizzo
_____, identificato/a con
_____ (estremi del documento di riconoscimento), veniva
sorpreso/a a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

Il/La contravventore/trice è incorso/a nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 584/1975, in
quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di anni 12,
essendo presente _____.

Pertanto, il/la sottoscritto/a commina allo/alla stesso/a un'ammenda pari a € _____ (Euro
_____). Il/La trasgressore/trice chiede che venga inserita nel
presente processo verbale la seguente dichiarazione
_____.

Constatato che il/la trasgressore/trice è un/a minore, il presente verbale viene notificato al genitore Sig./Sig.ra
_____, residente in _____, via/frazione
_____, n. _____. Il/La sottoscritto/a accertatore/trice
_____ notifica il presente verbale mediante consegna di copia in proprie mani
oppure tramite raccomandata R.R. all'indirizzo del/della trasgressore/trice o dell'obbligato/a in solido. In caso
di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.

Il/La verbalizzante _____ Il/La trasgressore/trice _____

Ricorsi. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689, il/la contravventore/trice può presentare, nel
termine di 30 giorni dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente
alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638

e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Modalità di pagamento. Il/La trasgressore/trice può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. A norma dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, il pagamento della somma di € 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento. La somma dovuta sale a € 110,00, pari al doppio del minimo della sanzione raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il/la funzionario/a incaricato/a abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti, minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza. Il pagamento potrà essere effettuato in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 – Codice tributo 131T, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, oppure presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando in ogni caso la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Campostrini – Verbale n. _____ del _____).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'Istituto in cui è stata accertata l'infrazione entro 60 giorni, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Allegato 3

Ai Genitori di

Prot. n° /
(Raccomandata A/R)

Oggetto: notifica di sanzione amministrativa
per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi educativi perseguiti dalla scuola

si notifica

il verbale di sanzione amministrativa redatto nei confronti
dell'alunn....., nat..... a il
....., frequentante la classe

Pertanto si allega il verbale di accertamento della sanzione.

La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € e a produrre ricevuta di versamento entro **60 giorni** presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SSLL possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04:

Il pagamento potrà essere effettuato in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, oppure presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando in ogni caso la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto Campostrini - Verbale n. _____ del _____).

Verona,

Coordinatore educativo-didattico
dott.ssa Rosa Meri Palvarini



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Allegato 4

TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto della Provincia di Verona

*Oggetto: comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e
dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) –
Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.*

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data _____, è stato
redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da
parte del/della _____,
responsabile preposto incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Distinti saluti

Verona,

Coordinatore educativo-didattico



SCUOLA PARITARIA CAMPOSTRINI

Sc. Infanzia - Sc. Primaria Verona e Montorio - Sc. Secondaria di I grado
Licei Scienze Umane - Scientifico ind. Sportivo - Musicale

Via S. Maria in Organo, 2 - 37129 Verona - tel. 045/8670638
e-mail: direzione.scuola@campostrini.it - sito web: <http://scuola.campostrini.it/>

Allegato 5

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto della Provincia di Verona

Oggetto: richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. _____ del _____, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995. Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva. Distinti saluti.

Verona,

Coordinatore educativo-didattico

